Colleghi carissimi,

per come avevamo intuito, la FLP in materia di prescrizione dei contributi da interrompersi a cura dei Pubblici dipendenti, aveva messo in atto una spregevole "campagna acquisti" che, oggi l'INPS sconfessa letteralmente.

Dall'unita Circolare, che si consiglia di leggere ed approfondire attentamente, si desume, in maniera eclatante che in caso di prescrizione di detti contributi, i Lavoratori possono rimanere tranquilli e devono accedere a pretestuosi allarmismi di interesse penale, in quanto " **in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l'attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della L. n. 610/1952, l'onere del trattamento deve essere ripartito tra l'Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro ....**" .

Ed inoltre lo s tesso Ente, subentrato all'INPAD sottolinea che " **in caso di prescrizione dell'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro sia tenuto a sostenere l'onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento della relativa provvista, calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338/1962**".

Noterete che, avendo sventato un allarmismo tendenzioso, con la nostra perseveranza e perspicacia ci siamo dotati della posizione ufficiale dell'ente di previdenza ufficiale e che quindi senza sollevare polveroni favorevoli a Sindacati scorretti, non è il caso che i medesimi vengano da non denunciati per procurato allarmismo.

Ci basta la serenità intuita ed oggi conseguita.

Un caro saluto

Loredana Laria -Segretario Generale UILPA